



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 9 del 04-05-2020

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL DPCM 26 APRILE 2020 NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA - ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA, CHIUSURA PARCHI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI ,CHIUSURA AI VISITATORI DELLA RSA NEL CAPOLUOGO, APERTURA DEI CIMITERI COMUNALI E IN ORDINE ALLE ATTIVITA' MERCATALI |
|-----------------|--|

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali*, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

PRESO ATTO dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della Salute in tema di contrasto al diffondersi del virus COVID-19;

DATO ATTO altresì della normativa regionale intervenuta in materia, in particolare a mezzo delle ordinanze rese dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

VISTO, in particolare, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° Aprile 2020, imponendo misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale fino alla data del 3 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 26/04/2020, che all'art. 9 prevede l'applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 10/04/2020;

VISTI i protocolli di sicurezza da ultimo intervenuti in data 24/04/2020 relativi alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri e trasporto, recepiti negli Allegati 6, 7, 8, 9 del DPCM 26/04/2020, nonché le ordinanze della Regione Toscana n. 40/2020 recante *Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati* e n. 48/2020 recante *Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizioni*;

RITENUTA l'esigenza di recepire le disposizioni recate dal citato DPCM 26/04/2020, che introduce un regime di graduale ripresa delle attività allo scopo di coniugare l'esigenza primaria di garantire adeguato contrasto al diffondersi del COVID-19 e adeguata protezione ai cittadini e tutela della salute pubblica quale bene primario essenziale ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la salvaguardia dello svolgimento delle essenziali attività socio economiche;

CONSIDERATO

- che l'articolo 1, comma 1, lettera f) del citato DPCM 26 aprile 2020 vieta lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto e consente lo svolgimento individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, di attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- che le interpretazioni governative rese in merito al DPCM 26 aprile 2020 consentono lo svolgimento di attività motoria o sportiva anche spostandosi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°50 del 3 Maggio 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", avente validità dal 4 maggio e fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L.19/2020, in particolare laddove prevede: *è consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale*;

DATO ATTO inoltre che la suddetta Ordinanza Regionale prevede: *Preso atto che la normativa nazionale conferma il distanziamento sociale nella misura di un metro, nel territorio toscano a tutela della propria salute e di quella collettiva si raccomanda l'impegno al rispetto del distanziamento sociale nella misura di 1,8 metri, fermo restando quanto previsto all'art. 1 comma 1, lettera f) del DPCM 26/04/2020 per le attività sportive*;

CONSIDERATO opportuno, nell'ambito del territorio comunale - in relazione alle caratteristiche del territorio medesimo, caratterizzato da spazi estesi boschivi e di campagna esterni al centro abitato, al fine di prevenire occasioni di assembramento nei nuclei urbani - consentire per l'attività motoria di svolgere passeggiate all'aria aperta e utilizzare la bicicletta anche con mezzi di trasporto personali, in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione, per non determinare conseguenze negative a danno della salute di tutti i cittadini e tutelare il benessere psico-fisico dei

minori;

RITENUTO altresì opportuno, in considerazione dell'impossibilità di garantire il rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale, per le ridotte dimensioni di tali spazi, disporre il divieto d'accesso agli immobili pubblici, ai parchi pubblici nei centri abitati e alle aree attrezzate per il gioco dei bambini, nonché agli impianti sportivi nel Capoluogo e nelle Frazioni, come di seguito dettagliato. Permane il divieto fino a nuove disposizioni di accesso per i visitatori la RSA in Castelnuovo di Val di Cecina, compresi i congiunti, al fine di prevenire possibili trasmissioni di infezioni a soggetti particolarmente vulnerabili;

VISTI altresì

- l'articolo 1, comma 1, lettera f) del citato DPCM 26 aprile 2020 che prevede l'apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;

- l'articolo 1, comma 1, lettera z) del citato DPCM 26 aprile 2020 che prevede la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

VISTO, in particolare, relativamente ai rapporti tra i diversi livelli di territoriali di governo, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 ed in specie l'art. 3 del medesimo;

VISTE le proprie ordinanze fin qui emanate al fine di disporre misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19 che con il presente provvedimento si intendono revocate e sostituite dalla disciplina recata dalla presente ordinanza, attuativa della vigente disciplina governativa e regionale, tenuto conto del contesto territoriale di destinazione;

VISTO l'art 7 della L241/90 ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di urgenza e celerità di procedimento non è comunicato l'avvio del procedimento;

VISTO altresì l'art.50 del TUEL e successive modificazioni;

RITENUTO determinante agli effetti del contenimento del contagio l'osservanza della misura di distanziamento sociale prescritta e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

RITENUTO che l'ampliamento della possibilità di spostamento nel rispetto delle sopra citate modalità, risponde ad esigenze di tutela della salute individuale e collettiva e del benessere psico-fisico dei minori;

VISTI

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l'emanazione di provvedimento in materia di sicurezza pubblica;

DATO ATTO del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

VISTA la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per quanto contenuto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. Le proprie ordinanze fin qui emanate al fine di disporre misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19, con il presente provvedimento si intendono revocate a far data dalla vigenza della presente ordinanza e sostituite dalla disciplina recata dalla ordinanza medesima.

2. E' vietato l'accesso agli immobili pubblici, nonché ai parchi pubblici e aree attrezzate per il gioco dei bambini e all'area degli impianti sportivi, campo da Tennis e pista di Pattinaggio nel Capoluogo e nelle aree degli impianti sportivi nelle frazioni;

3. E' fatto divieto per i visitatori, compresi i congiunti l'ingresso alla RSA in Castelnuovo di Val di Cecina;

4. GLI UFFICI COMUNALI rimangono chiusi al pubblico, salva la possibilità di accedere previo appuntamento telefonico per esigenze urgenti e indifferibili non eseguibili con diverse modalità;

5. E' consentito per l'attività motoria svolgere corse e passeggiate all'aria aperta e utilizzare la bicicletta. Lo spostamento è consentito anche con mezzi propri, nell'ambito del territorio comunale e in modo individuale. I genitori con figli minori, gli accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o soggetti residenti nella stessa abitazione, possono spostarsi con mezzi propri congiuntamente.

Nello svolgimento delle attività motorie di cui al presente punto da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le previste misure di distanziamento sociale.

Per le attività motorie in bicicletta è ammesso altresì lo spostamento in auto propria con bicicletta al seguito, fino al luogo prescelto del territorio comunale.

6. CHIUSURA DEL MERCATO SETTIMANALE E DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SUL TERRITORIO COMUNALE: RESTA CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO LIMITATAMENTE AI SOLI CONCESSIONARI DEL SETTORE ALIMENTARE, **con la prescrizione del rispetto di tutte le misure di prevenzione da parte degli esercenti e dei cittadini, ovvero utilizzo delle mascherine protettive, guanti, rispetto della distanza interpersonale e posizionamento di transennamenti a cura del personale comunale al fine di garantire il contingentamento degli accessi, un giusto distanziamento tra i banchi, nonché la vigilanza da parte del personale della Polizia Locale.**

E' CONSENTITA altresì la vendita da parte di operatori del settore alimentare limitatamente a tale tipologia di prodotti, nei posteggi fissi individuati dal Comune nei centri abitati diversi dal capoluogo che non sono serviti da esercizi di vendita in sede fissa, ciò al fine di ridurre gli spostamenti sul territorio comunale e gli affollamenti presso gli esercizi altrove presenti.

7. In considerazione del lungo periodo di chiusura e della necessità di consentire la visita ai propri defunti, trattandosi di piccoli cimiteri, in grado di attrarre un numero limitato di persone, TUTTI I CIMITERI COMUNALI SONO RIAPERTI, **con prescrizione del rispetto da parte dei cittadini di tutte le misure di prevenzione, ovvero utilizzo delle mascherine protettive, guanti, rispetto della distanza interpersonale.**

La presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line e fino alla

vigenza delle Misure Adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.l.19/2020.

Il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000), salvo che il fatto costituisca reato.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di Legge previste dalla 1034/71; in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

DISPONE

Che gli uffici comunali, per quanto di rispettiva competenza, ottemperino alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e si adoperino per l'esecuzione delle misure disposte con il presente provvedimento, inclusa la diffusione ai soggetti a vario titolo interessati.

L'invio a :

- Ill.mo Prefetto di Pisa;
- Regione Toscana;
- Provincia di Pisa;
- Polizia Municipale;
- Comando dei Carabinieri del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina;
- Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest;
- Segreteria del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina per la pubblicazione e pubblicità;

Castelnuovo di Val di Cecina, il 04 Maggio 2020

Il SINDACO
Alberto Ferrini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.